

**COMUNE DI  
PONCARALE**

(Provincia di Brescia)

**CRITERI COMUNALI E MODALITA'  
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
DEGLI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

(articolo 69 – L.R. 02/02/2010 n. 6)

## Sezione I – NORME GENERALI

### Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 e della D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495 (allegato A), i criteri e le modalità per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominata **somministrazione**).

### Art. 2 – DEFINIZIONI

Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole)

La tipologia dell'autorizzazione è unica e abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria o dalla dichiarazione di inizio attività produttiva (di seguito denominata **diap**) con le notificazioni ai fini delle registrazioni alle A.S.L. competenti.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Per **superficie di somministrazione** si intende l'area destinata all'attività di somministrazione e vendita con esclusione di quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni e di quella destinata a servizi; fanno parte dei locali destinati a servizi i servizi igienici per il pubblico e il personale, i camerini, il guardaroba e gli spogliatoi per il personale; la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie, il locale dispensa, il locale preparazione alimenti, gli ingressi coi relativi disimpegni e la zona casse, i locali filtranti e separanti in genere.

### Art. 3 – DENOMINAZIONI

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata e in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata all'ASL competente, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self-service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) *disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
- Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica della stessa, la o le denominazioni di riferimento; si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione

#### Art. 4 – PRESCRIZIONI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:

- l'orario prescelto in modo che sia visibile all'interno e all'esterno dei locali;
- i prezzi dei prodotti esposti;
- i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all'interno dell'esercizio;
- per gli esercizi che svolgono attività di ristorazione i prezzi degli alimenti all'esterno del locale o all'interno ma leggibile dall'esterno;

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre esporre:

- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 181 – 186 del Reg.di Esecuzione;
- il cartellino degli ingredienti che compongono gli alimenti che si consumano nel P.E.;
- il cartello orario ben visibile sia all'interno che all'esterno;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione (art. 180 T.U.L.P.S e circ. Regionale 30.07.2004 n.31);
- la tabella dei giochi proibiti se sono installati o si consente nel locale lo svolgimento di giochi leciti (carte, biliardo, calciobalilla, ecc...).

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre osservare i seguenti obblighi:

- tenere una luce accesa sull'entrata principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura del P.E.;
- sulle bottiglie di superalcolici va riportata la dicitura "contiene alcoli in quantità superiore al 12% del volume";
- non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il prezzo;
- non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente e in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 del Codice Penale);
- non cagionare ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche (art. 690 del codice penale);
- non impiegare ragazzi di età minore di 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche;
- non abusare di strumenti sonori, non produrre schiamazzi o rumori che disturbino il riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale).

## **Art. 5 - ATTIVITA' ACCESSORIE**

L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi;
- esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia e installazione di giochi da intrattenimento elettronici di cui all'art. 110 del TULPS (videogiochi) fermo restando in tal caso l'obbligo di presentazione al Comune di specifica comunicazione e nel rispetto del numero massimo di apparecchi installabili fissato dalla normativa vigente.

## Sezione II – CRITERI

### Art. 6 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai fini della verifica della ammissibilità delle richieste di autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti i seguenti criteri:

- 1) gli esercizi di somministrazione dovranno insediarsi ad una distanza di almeno ml 100 dai luoghi di culto. La distanza è misurata per la via pedonale più breve;
- 2) non è ammesso l'insediamento di esercizi che svolgano, in abbinamento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di trattenimento e svago, nelle seguenti zone A – B – C – E - SP;
- 3) l'insediamento di esercizi di somministrazione può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PGT
  - ❖ 200% della superficie di somministrazione per gli esercizi fino a 150 mq
  - ❖ 400% della superficie di somministrazione per gli esercizi con superficie superiore a 150 mq
  - ❖ 100% della superficie di somministrazione per gli esercizi con superficie inferiore a 75 mq previsti nei piani attuativi

### Sezione III - PROCEDURE

#### Art. 7 – RILASCIO

Chiunque intenda aprire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di rilascio di autorizzazione in bollo mediante presentazione della stessa allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente o spedita con raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di spedizione.

Nella domanda di rilascio devono essere indicate:

- le generalità del richiedente e, nel caso, della società (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale; per le società anche la ragione sociale, la sede legale, e il codice fiscale o partita IVA);
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 6/2010;
- l'ubicazione dell'esercizio (obbligatoria);
- la superficie indicativa di somministrazione e di servizio come definita dal precedente art. 2 ed eventualmente la superficie riservata ad altre attività esercitate congiuntamente.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza;
- d) eventuale certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico;
- f) la diap e la notifica ai fini della registrazione ASL;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

L'esame della domanda non è subordinata:

1. alla dimostrazione della disponibilità dei locali;
2. all'indicazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g), nonché quelle di cui ai punti 1) e 2) possono essere presentate al Comune dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente una ricevuta indicante l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

Il Comune accerta l'autorizzabilità della richiesta in base ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti, trasmette la diap all'ASL competente, trasmette la documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista, all'ARPA competente, accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564 o si riserva di accertarla, qualora non possibile, e rilascia l'autorizzazione o comunica all'interessato il rigetto della domanda entro 45 giorni dalla data di presentazione della stessa. Decorso tale termine senza l'invio della comunicazione di diniego, l'istanza si intende accolta ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Qualora la domanda non risulti completa della documentazione non indispensabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione ma necessaria per l'attivazione della stessa il Comune ne fa annotazione a titolo prescrittivo sull'autorizzazione.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Comune ne comunica gli estremi a:

Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione: in tal caso il termine di cui al comma precedente (45 gg) rimarrà sospeso ricominciando a decorrere dal momento della presentazione dell'integrazione limitatamente al periodo residuo.

Delegato: è facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società delegare l'attività di somministrazione a soggetto preposto per l'esercizio della medesima. L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici, autocertificare il possesso dei requisiti morali (di cui all'art. 65 L.R. 6/2010) e dimostrare il requisito professionale posseduto (di cui all'art. 66 L.R. 6/2010).

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare o legale rappresentante della figura giuridica intestataria dell'autorizzazione nonché al Comune di rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'intestatario dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento di dimissione del delegato dovrà trasmettere al Comune l'atto di delega di nuovo delegato, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione. Nel periodo intercorrente potrà proseguire normalmente l'attività.

## **Art. 8 – TRASFERIMENTO**

Chiunque intenda trasferire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di autorizzazione al trasferimento in bollo mediante presentazione della stessa allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente o mediante spedizione con raccomandata.

Nella domanda il richiedente non è obbligato a indicare il requisito professionale posseduto e il possesso dei requisiti morali in quanto tali aspetti sono già stati verificati al momento del rilascio della precedente autorizzazione. Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come elencati nel precedente art. 6).

Le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 6.

## **Art. 9 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

In caso di svolgimento dell'attività per periodi stagionali l'autorizzazione verrà rilasciata secondo le modalità previste dal precedente articolo 6 con l'indicazione sulla stessa del periodo o periodi di stagionalità prescelti; tali periodi dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

## **Art. 10 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

La somministrazione in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee è soggetta a presentazione di dichiarazione di inizio attività produttiva (diap modello A) al Comune di svolgimento della manifestazione; la durata della somministrazione è limitata, al massimo, alla durata della manifestazione e al luogo di svolgimento della stessa.

L'efficacia della diap è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 6/2010 nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## Art. 11 – VARIAZIONI

Tra le variazioni rientrano:

### **Ampliamento dell'esercizio**

L'ampliamento dell'esercizio è soggetto a preventiva comunicazione al Comune, mediante presentazione di diap modello A e scheda 1, nella quale il soggetto interessato dichiara la superficie di ampliamento impegnandosi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e di destinazione d'uso; la diap assolve anche agli obblighi relativi agli aspetti igienico sanitari. Qualora necessario va verificata la sorvegliabilità dei locali. L'ampliamento può essere effettuato successivamente alla presentazione della diap in Comune. Il Comune procederà quindi al rilascio di presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

### **Variazione dei dati societari: ragione sociale, residenza o sede legale**

Le variazioni societarie sono soggette a presentazione del modello B al Comune allegando idonea documentazione (nuova misura camerale, verbale dell'assemblea, atto notarile, altra documentazione) o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione; il modello B vale anche ai fini igienico-sanitari. Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione. Il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

## Art. 12 – SUBINGRESSO

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune di ubicazione dell'esercizio mediante presentazione del modello B e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.

Alla comunicazione il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), dovrà allegare la scheda 2 inerente il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010; nel caso si avvalga di un delegato vale quanto indicato nel precedente art.7.

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia / atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il Comune può sospendere gli effetti della comunicazione di subingresso e applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare immediatamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 65 delle Legge Regionale 6/2010 (pena la decadenza dell'autorizzazione) mentre deve ottenere il requisito professionale, o provvedere alla nomina di un delegato, entro 1 anno dalla data di morte dell'intestatario; tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato.

La comunicazione di subentro deve pervenire al Comune prima dell'inizio dell'attività del subentrante e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data dell'atto di trasferimento in proprietà o in gestione, o dalla data di morte dell'intestatario, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

Qualora, a seguito di sopralluogo, si riscontri che l'attività viene esercitata dal subentrante senza la preventiva comunicazione o autorizzazione di subingresso, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione (come previsto dall'art. 76 comma 1 punto f) della L.R. 6/2010).

## Sezione IV – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 13 – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura.

### Art. 14 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione al Comune mediante presentazione di modello B indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione. L'autorizzazione andrà depositata presso gli uffici comunali quando la sospensione sia superiore ai 60 giorni..

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività mediante presentazione di ulteriore modello B il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

### Art. 15 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività di **somministrazione** è soggetta a comunicazione al Comune mediante presentazione del modello B entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività allegando l'autorizzazione stessa.

### Art. 16 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) per mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o per sospensione superiore a 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) per perdita dei requisiti morali da parte del titolare;
- c) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali o la conformità a norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da 3 a 90 gg, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- e) per mancata osservanza di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) per mancato rispetto delle procedure di subentro.

I casi di comprovata necessità sono indicati dall'art. 5 dell'allegato A alla D.G.R. 8/6495 del 23 gennaio 2008.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

## Art. 17 - NORME PER I CIRCOLI PRIVATI

La somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande è svolgibile previo rilascio da parte del Comune di autorizzazione al di fuori dei criteri autorizzativi previsti dalla l.r. 30/03 nei casi:

- i circoli aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessaria l'acquisizione di una dichiarazione dell'ente riconosciuto in originale che attesti l'affiliazione al sodalizio in data antecedente a quella della richiesta e contenente l'indirizzo del circolo e le generalità del responsabile del circolo stesso. Il rinnovo di tale affiliazione deve essere presentato annualmente agli uffici comunali. Deve essere inoltre acquisita la prova che il circolo annoveri un numero di soci non inferiore a 100 mediante dichiarazione del legale rappresentante del circolo, ovvero mediante dichiarazione rilasciata dall'Ente cui il circolo stesso aderisce, corredata dall'indicazione del numero delle tessere rilasciate o degli affiliati al circolo;
- i circoli costituiti come associazioni volontarie fra cittadini. In questo caso ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessaria l'acquisizione dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risultino le finalità più generali del circolo e che la somministrazione di alimenti e bevande (attività complementare) sia riservata ai soli soci, ed effettuata senza scopo di lucro, direttamente dai soci e senza appaltarla a terzi. Deve essere inoltre acquisita la prova che il circolo annoveri un numero di soci non inferiore a 100 mediante presentazione di un elenco con firme degli stessi.

In entrambi i casi è necessario che i locali abbiano, oltre ai requisiti generali di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92, le specifiche caratteristiche indicate nell'art. 4 dello stesso: essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Fanno eccezione i circoli già autorizzati alla data del 27.2.1993 che possono limitarsi alla non esposizione all'esterno dei locali di insegne e targhe.

Il possesso dei requisiti professionali (iscrizione al REC o altro) del responsabile del circolo o di un suo delegato non è necessaria se la somministrazione di alimenti e bevande ai soci viene effettuata direttamente, senza appaltarla a terzi e senza fini di lucro. In caso diverso è invece necessaria.

Prima dell'attivazione del circolo andrà inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia urbanistico/edilizia e di destinazione d'uso dei locali, conforme a quelle istituzionali del circolo, e di quelle igienico-sanitarie.

## **Art. 18 – SANZIONI**

Per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, anche qualora sia stata revocata, sospesa o decaduta, o senza possesso dei requisiti morali e professionali: si applica la sanzione prevista dall'art 17-bis comma 1, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 e cessazione immediata dell'attività).

Per ogni altra violazione alla legge: si applica la sanzione prevista dall'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 154,94 a Euro 1.032,91 e sospensione dell'attività per il periodo necessario a uniformarsi ai requisiti mancanti comunque non superiore a 3 mesi).

L'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con procedura prevista da L. 689/1991 e L.R. 90/1983.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di legge più generali è punibile con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

## **Art. 19 – COMMISSIONE COMUNALE**

Il Comune istituisce una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta dai rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.

Il Sindaco nomina la commissione, definisce i criteri di designazione, di durata in carica e di funzionamento della commissione sentiti i soggetti di cui al comma 1.

La commissione esprime parere obbligatorio in merito alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi e alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni e determina gli orari di esercizio dell'attività e i programmi di apertura di cui all'articolo 109, comma 2 della L.R. 6/2010.

Qualora non venga istituita la commissione comunale i pareri di competenza devono essere acquisiti dalla commissione prevista dall'art. 78 L.R. 6/2010

Il Comune, qualora non tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione, ha l'obbligo di motivare per iscritto le decisioni.

## **Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quadriennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 18 e in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, può modificare i criteri di cui al presente provvedimento prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

## **Art. 21 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.